



Stefano Saracchi e Simone Chiarelli



Diretta

L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI



You Tube

<https://www.facebook.com/simonechiarelli.pagina/>

<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

IL CONTESTO GENERALE

COMPORAMENTI

```
graph TD; A[COMPORAMENTI] --> B[DIRITTO AMMINISTRATIVO]; A --> C[DIRITTO PENALE]; B --> D[ATTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO]; C --> E[PRECETTI E SANZIONI];
```

DIRITTO AMMINISTRATIVO



ATTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

DIRITTO PENALE



PRECETTI E SANZIONI

LA NORMA

Dispositivo dell'art. 650 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO TERZO - Delle **contravvenzioni** in particolare → Titolo I - Delle **contravvenzioni** di polizia → Capo I - Delle **contravvenzioni** concernenti la polizia di sicurezza → Sezione I - Delle **contravvenzioni** concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità **per ragione di giustizia** o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.



- a. **giustizia** → **ordini del P.M. o della P.G. di comparire.**
- b. **sicurezza pubblica** → **ordini dati per reprimere o prevenire un illecito.**
- c. **ordine pubblico** → **ordinanza di divieto di transito o sosta per manifestazione.**
- d. **igiene** → **ordinanza di gestione della raccolta rifiuti.**

LA NORMA

La norma intende per provvedimento legalmente dato dall'Autorità qualsiasi atto autoritativo unilaterale proveniente da un soggetto pubblico e diretto a perseguire dei pubblici interessi, nonché idoneo ad incidere direttamente sulla sfera soggettiva del singolo.


ATTO AMMINISTRATIVO

Atto giuridico unilaterale posto in essere dalla “pubblica amministrazione” per l'esercizio di una sua funzione amministrativa.


PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Atto amministrativo avente l'efficacia di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica del destinatario, attraverso la costituzione, regolazione, modificazione o estinzione di situazioni giuridiche attive o passive.

IL REATO



IL REATO - L'ELEMENTO SOGGETTIVO - LA COLPEVOLEZZA



La Giurisprudenza Penale

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11/11/2021) 12-01-2022, n. 535

FATTO

1. Con sentenza in data 15 maggio 2020 il Tribunale di Grosseto ha dichiarato G.A., nella qualità del gestore della discoteca (OMISSIS), colpevole del reato di cui all'art. 650 c.p. per non avere osservato l'ordinanza del Sindaco del comune di Monte Argentario che, per ragioni di ordine pubblico e di igiene, aveva sospeso in periodo notturno le attività di diffusione musicale fino alla taratura dell'impianto ad un livello tale da rispettare i limiti di legge.

MOTIVI DEL RICORSO

2.1. Con il primo deduce violazione di legge con riferimento all'art. 650 c.p.. Evidenzia, in particolare, che il Tribunale, in violazione della **clausola di sussidiarietà**, ha ritenuto configurabile il reato nonostante la **condotta contestata sia altrimenti sanzionata**.

2.2. Con il secondo motivo deduce di legge con riferimento al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, comma 7-bis e art. 50, comma 7-bis.1. L'ordinanza sindacale violata dall'imputato è stata emessa dal sindaco quale rappresentante della comunità locale e non quale ufficiale di governo e la sua inosservanza è punita sul piano amministrativo con una sanzione pecuniaria.

La Giurisprudenza Penale

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11/11/2021) 12-01-2022, n. 535

DECISIONE - RIGETTO

MOTIVO DELLA DECISIONE

Non trova applicazione nel caso in esame il **principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo il quale l'inosservanza di ordinanze sindacali integra la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., soltanto ove l'inottemperanza si riferisca a provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati con riguardo a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa**, nel mentre resta estranea alla sfera di applicazione della norma in parola l'inottemperanza a ordinanze sindacali, volte a dare applicazione a leggi o regolamenti vigenti, posto che l'omissione, in tal caso, viene punita con la sanzione amministrativa da specifiche norme del settore (Sez. 3, n. 20417 del 21/2/2018, Delicato, Rv. 273223; Sez. 1, n. 1200 del 15/11/2012, Napoli, Rv. 254247; Sez. 1, n. 7893 del 8/2/2007, Nigro, Rv. 236244).

L'ordinanza sindacale violata dall'odierno ricorrente, lungi dal ribadire il divieto di superare i valori-limite di emissione e di immissione sonora previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, attuativo del precetto posto e sanzionato dalla L. n. 447 del 1995, art. 10, comma 2, proibiva, invece, per ragioni di ordine pubblico e di igiene, legate alla prevenzione dell'inquinamento acustico, la prosecuzione di una determinata attività, precisamente le attività notturne di diffusione musicale fino alla taratura dell'impianto ad un livello tale da rispettare i limiti di legge.

La Giurisprudenza Penale

IL GIUDICE PENALE DEVE ESEGUIRE IL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO IN VIA “INCIDENTALE”


Cass. pen. Sez. I, Sent. del 17.1.2018, n. 5484

Ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 650 c.p., **il giudice è tenuto a verificare previamente la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato, sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell'eccesso di potere e della incompetenza**; ne consegue che ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità, sotto uno di tali profili, l'inosservanza del provvedimento non integra il reato in questione per la cui sussistenza è richiesto esplicitamente che il provvedimento sia "legalmente dato".

Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto insussistente il reato ascritto all'imputato, previa disapplicazione dell'ordinanza contingibile ed urgente della cui violazione era chiamato a rispondere, in quanto affetta da incompetenza funzionale, essendo stata emessa, per motivi di pubblica incolumità, da un dirigente amministrativo anziché dal sindaco quale ufficiale di governo.



UN ESEMPIO “PARTICOLARE PER CAPIRE



RIFLESSIONI

PUNTI DI FORZA

CRITICHE

ADEGUAMENTO
IMMEDIATO



PRINCIPI NON DEL DIRITTO PENALE

- elasticità
- velocità
- territorialità

NORMA PENALE IN BIANCO



PRINCIPI INALIENABILI DEL DIRITTO PENALE

- prevedibilità
- certezza
- irretroattività
- tassatività

N.B. specificazione di tipo eminentemente tecnico

La Giurisprudenza Penale

Cass. pen. Sez. I Sent., 13/07/2021, n. 29595 (rv. 281644-01)

L'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiunge l'esecuzione di lavori urgenti su un immobile, stante il suo pericolo di crollo, integra esclusivamente la contravvenzione di cui all'art. 677 cod. pen., e non anche quella prevista dall'art. 650 cod. pen. in ragione del carattere sussidiario di tale ultima ipotesi di reato che è configurabile solo quando non sussista una norma incriminatrice specifica. (Annulla senza rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 23/05/2019)

La Giurisprudenza Penale

Tribunale Trieste Sent., 25/03/2021

Non integra la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. l'inottemperanza ad una convocazione della polizia, finalizzata a rendere più agevole la notifica di un provvedimento legalmente dato dall'autorità amministrativa.

La Giurisprudenza Penale

Cass. pen. Sez. I, 12/03/2021, n. 35325

È configurabile il reato di cui all'art. 650 c.p. qualora il soggetto agente non ottemperi ad un'ordinanza di pubblica sicurezza emanata dal questore avente ad oggetto la sospensione della licenza di esercizio di un locale nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, in quanto l'art. 100 T.U.L.P.S. espressamente prevede, al comma quinto, la punibilità del trasgressore ai sensi del predetto articolo del codice penale.

La Giurisprudenza Penale

Cass. pen. Sez. I Sent., 05/02/2021, n. 9890 (rv. 280676-01)

Non risponde del reato di cui all'art. 650 cod. pen. lo straniero che non ottemperi all'invito a presentarsi presso l'Ufficio immigrazione della Questura ai fini dell'espulsione dal territorio nazionale in quanto l'ordine di allontanamento del Questore ed il relativo procedimento descritto dall'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non possono essere surrogati da altri atti. (Annulla senza rinvio, TRIBUNALE SIENA, 13/02/2019)

La Giurisprudenza Penale

T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 16/07/2019, n. 384

Nelle ipotesi di inerzia del Commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza va disposta la segnalazione degli atti di causa alla competente Procura della Repubblica ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti, costituendo il ritardo nell'esecuzione della sentenza di ottemperanza fatto in ipotesi idoneo ad integrare in capo allo stesso commissario ad acta gli estremi, rispettivamente, della responsabilità penale (per i reati di cui agli artt. 328 comma 1, e 650 c.p.) e amministrativo - contabile per danno erariale pari alla maturazione degli interessi sulle somme dovute nonché alle stesse maggiori spese legali poste ulteriormente a carico dell'amministrazione di appartenenza.

La Giurisprudenza Penale



54841-18

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI
ROSA ANNA SARACENO
GIACOMO ROCCHI
ROBERTO BINENTI
ANTONIO MINCHELLA

- Presidente -
- Rel. Consigliere -

PUBBLICA UDIENZA
DEL 17/01/2018

Sent. n. sez.
61/2018

REGISTRO GENERALE
N.21992/2017

La Giurisprudenza Penale

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Agrigento ha dichiarato (omissis) (omissis) responsabile del reato di cui all'art. 650 cod. pen., così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 677 cod. pen., commi 1 e 3, condannandolo alla pena, condizionalmente sospesa, di 200,00 euro di ammenda.

Il fatto addebitato allo (omissis) nella qualità di amministratore unico della (omissis) s.r.l., consisteva nell'inottemperanza all'ordinanza dirigenziale n. 4 del 25.3.2013, con cui, per motivi di sicurezza, gli era stata intimata l'immediata sospensione dei lavori eseguiti senza autorizzazione sulla strada vicinale (omissis) e il ripristino delle condizioni di sicurezza, tenuto conto del pericolo che derivava per la pubblica incolumità.

La Giurisprudenza Penale

Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.

1. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio, secondo cui "ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità di cui all'art. 650 c.p., il giudice è tenuto a verificare previamente la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato, sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell'eccesso di potere e della incompetenza; ne consegue che, ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità, sotto uno di tali profili, l'inosservanza del provvedimento non integra il reato in questione per la cui sussistenza è richiesto esplicitamente che il provvedimento sia legalmente dato" (Sez. 1, n. 7954 del 03/07/1996, Soave, Rv. 205585; Sez. 1, n. 555 del 16/11/2010, Filogamo, Rv. 249430).

La Giurisprudenza Penale

Ne consegue che i dirigenti amministrativi non hanno il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti per motivi di pubblica incolumità, per i quali sussiste un'esclusione oggettiva, essendo i provvedimenti da adottare di pertinenza esclusiva del sindaco.

3. Pertanto, con riferimento al caso di specie, deve affermarsi che l'ordinanza contingibile e urgente emessa dal dirigente dell'ufficio tecnico del comune di (omissis) è illegittima per incompetenza funzionale.

Ne consegue, in conclusione, che, per effetto della disapplicazione dell'ordinanza in questione ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5, all. E, deve dichiararsi che il reato contestato al ricorrente non sussiste, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

La Giurisprudenza Penale

TRIBUNALE DI PISA

Sentenza 17 marzo 2021, n. 419

Con decreto del PM del 22/07/2020 ... e ...venivano citati a giudizio per rispondere, il primo, al capo a) d'imputazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ed entrambi al capo b) d'imputazione del reato di cui all'art. 650 c.p., secondo l'imputazione meglio descritta in epigrafe. All'udienza del 11.01.2021, verificata la regolarità delle notifiche, veniva dichiarata l'assenza di entrambi gli imputati ed il processo veniva rinviato all'udienza del 17.03.2021 per esame dei testimoni.

La Giurisprudenza Penale

Orbene, i provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, oggetto del presente procedimento, hanno fatto uso per lo più proprio della tecnica della motivazione "per relationem", con particolare riguardo ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Però, come è notorio, vi sono stati casi in cui tali atti non solo sono stati resi noti dopo lungo tempo, o addirittura in prossimità della scadenza di efficacia dei DPCM, ma addirittura classificati come "riservati", o meglio "secretati" (come i cinque verbali datati 28 febbraio, 1 marzo, 7 marzo, 30 marzo e 9 aprile 2020, del CTS, che hanno costituito la base delle misure di contenimento adottate per l'emergenza COVID, con omissione degli allegati e documenti sottoposti alle valutazioni del CTS), vanificando di fatto la stessa procedura di accesso agli atti e rendendo impossibile la stessa tutela giurisdizionale.

In sostanza, è stata posta in essere tutta una situazione che di fatto non ha consentito la disponibilità stessa degli atti di riferimento, posti a base del provvedimento, con conseguenziale invalidità dello stesso provvedimento.

Perciò, da quanto sopra esposto e argomentato, non si ritiene di poter dubitare della illegittimità e invalidità dei DPCM che hanno imposto la compressione di diritti fondamentali e, quindi, dello stesso DPCM del 81312020, che qui interessa e degli altri atti amministrativi conseguenti.

La Giurisprudenza Penale

Consegue che, trattandosi di atti amministrativi e non legislativi, affermata la illegittimità dei medesimi per contrasto con gli artt. 13 e ss. Costituzione, oltre che di altre disposizioni legislative, il Giudice deve unicamente procedere alla loro disapplicazione, in ossequio dello stesso dettato dell'art. 5 della legge 2248/1865 all. E, in forza del quale "(...) le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi'.

In ragione di quanto sopra detto e argomentato, dovendosi procedere alla disapplicazione del DPCM del 08.03.2020, si deve concludere per dichiarazione di inesistenza di alcuna condotta criminosa ascrivibile in capo agli imputati, e si deve conseguentemente pronunciare sentenza di passoluzione, nei confronti di entrambi gli imputati, perché il fatto non sussiste, nella formula all'evidenza più favorevole al reo, anziché perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

La Giurisprudenza Penale

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17/02/2021) 01-03-2021, n. 7988

Svolgimento del processo

1. Con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in data 25 marzo 2020, il Tribunale di Bergamo applicava a F.F. e C.M. la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 61 c.p., n. 5, artt. 624 bis, 650 e 497 c.p., e L. n. 110 del 1975, art. 4.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.

Il difensore di F.F. lamenta con un unico motivo, erronea applicazione della legge penale, per mancata assoluzione dalla contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., richiamata dal D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 4, comma 2, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. Osserva che il Tribunale di Bergamo è pervenuto alla declaratoria di responsabilità dell'imputato anche con riferimento al reato di cui all'art. 650 c.p., in applicazione di quanto disposto dal D.P.C.M. richiamato (secondo cui "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 c.p., come previsto dal D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, art. 3, comma 4"), senza considerare che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in applicazione del combinato disposto dai commi 1 e 8 dell'art. 4, la condotta attribuita al ricorrente è divenuta illecito amministrativo, anche con riguardo alle condotte antecedenti l'entrata in vigore del decreto medesimo, ossia il 26 marzo 2020.

La difesa di C.M. deduce invece erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 61 c.p., n. 5, mancata esclusione dell'aggravante della minorata difesa ed erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448 c.p.p., comma 2 bis.

3. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

La Giurisprudenza Penale

Motivi della decisione

1. Il ricorso del F. è fondato.

2. La disposizione del [D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, art. 3, comma 4](#), - che qualificava "reato" punibile ai sensi [dell'art. 650 c.p.](#), il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 - è stata sostituita dal [D.L. 25 marzo 2020, n. 19, art. 4, comma 1](#), in vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla [L. 22 maggio 2020, n. 35](#), che ha depenalizzato, trasformandola in illecito amministrativo, la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento.

Poichè nella sentenza impugnata non è dato comprendere la porzione di pena applicata dal Tribunale per tale condotta e comunque non vi è possibilità di modificare il patto intervenuto tra le parti, la sentenza medesima deve essere annullata senza rinvio e gli atti restituiti al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021

La prassi amministrativa



CITTA' DI AIROLA Benevento

Ordinanza Prot. N. 0000160/2022 del 5/1/2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 SUL TERRITORIO COMUNALE – MISURE RESTRITTIVE PER I GIORNI 6/7/8 E 9 GENNAIO 2022

La prassi amministrativa

ORDINA

PER I GIORNI 6, 7, 8 e 9 GENNAIO 2022

- la **CHIUSURA** di tutti gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, pub, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, etc), sale da gioco, circoli e luoghi di incontro **ALLE ORE 22:00**; è fatto **DIVIETO**, da tale ora, anche della somministrazione da asporto;
- il **DIVIETO**, dalle ore 22:00, di stazionamento e/o assembramento nei luoghi pubblici (strade, piazze, aree esterne agli esercizi pubblici);
- l'**ANNULLAMENTO** di tutti gli eventi di natura ricreativa, culturale e associativa già in programma sul territorio comunale, ad esclusione delle funzioni religiose che sono consentite nell'osservanza delle disposizioni imposte dalla vigente normativa anticontagio Covid 19;

INVITA

- **tutti i cittadini a non effettuare assembramenti in luoghi privati, raccomandando la scrupolosa osservanza di tutte le regole imposte dalla normativa anticontagio;**

La prassi amministrativa

AVVERTE

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è computato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

La prassi amministrativa



COMUNE DI CATANIA



Prot. N. 10746

Ordinanza n. 01/22

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 misure di prevenzione dal contagio da COVID-19 nel sistema scolastico nel territorio del Comune di Catania

La prassi amministrativa

AVVISA

Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana

AVVERTE CHE

è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal d.lgs. 152/06, nonché quella prevista dall'art. 7 bis del d.lgs. 267/00 e dell'art. 650 del codice penale

IL SINDACO

La prassi amministrativa

REPUBBLICA ITALIANA



Il Presidente della Regione Siciliana

Ordinanza contingibile e urgente

n. 4 del 14 gennaio 2022

Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da Covid-19

La prassi amministrativa

Articolo 2 (Disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza è pubblicata, anche con valore di notifica individuale, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito *internet* istituzionale della Regione Siciliana. Per gli adempimenti di legge, inoltre, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La dottrina

LA VIOLAZIONE DELLE ORDINANZE REGIONALI E SINDACALI IN MATERIA DI CORONAVIRUS: PROFILI PENALI

di Carlo Ruga Riva

La quotidiana e ormai stratificata normativa di contrasto al coronavirus, incentrata su misure di contenimento via via più incisive delle libertà (di circolazione e di impresa), assume rilievo penale in forza dell'art. 3, co. 4 del d.l. n. 6/2020, il quale incrimina la violazione delle misure adottate da tutte le autorità competenti, comprese quelle contenute nei DPCM e nelle ordinanze regionali e sindacali. L'articolo analizza i problemi connessi alla nuova fattispecie, che richiama l'art. 650 c.p. quoad poenam, a partire dal rapporto con la riserva di legge e con il monopolio punitivo statale. Infine, messa in dubbio la applicabilità di fattispecie penali "alternative" (art. 438 c.p. e art. 260 del testo unico sulle leggi sanitarie) prova a ipotizzare una nuova fattispecie delittuosa ad hoc, ritagliata su ben circoscritte condotte pericolose per la salute pubblica.

SOMMARIO: 1. Il quadro normativo. – 1.1. Le basi legali delle ordinanze regionali e comunali. – 2. I profili penali. – 2.1. Un caso paradigmatico: l'ordinanza regionale campana n. 15/2020. – 3. Conclusioni.



3/2020

“Seguimi anche su ...”

<https://www.facebook.com/TecnoDiritto>



Clicca qui e verrai reindirizzato alla monografia
LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Clicca qui e verrai reindirizzato al compendio
DIRITTO PER TECNICI: NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO

Stefano Saracchi



“Seguimi anche su ...”

<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

<https://www.facebook.com/simonechiarelli.pagina>



Simone Chiarelli